



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, (Codice Fiscale 80007010376 - Partita IVA 01131710376), rappresentato dal Direttore Prof. Maurizio Fabbri (C.F. FBBMRZ60D17A944D) domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze dell'educazione 'Giovanni Maria Bertin',

Prof. Roberto Dainese,

in qualità di:

Direttore del **Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno - a.a. 2021-2022**, autorizzato alla firma di tutte le Convenzioni di tirocinio che saranno stipulate per l'a.a. 2021/2022 con l'USR, come da delega conferita dal Consiglio di Dipartimento del 19/10/2022

E

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDRIO (C.M. BOIC86900R C.F. 91201420378), con sede in VIA GIOVANNI XXIII,2, rappresentato dal/dalla Dirigente scolastico/a DANIELA TACCONI, C.F. TCCDNL63S56A944J, (d'ora innanzi il Soggetto ospitante)

PREMESSO CHE

- gli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche o private al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative;
- il DM 249/10 - art. 12 co.1 - Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate: 'per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università stipulano apposite convenzioni con le Istituzioni scolastiche a tal fine accreditate ad accogliere i tirocinanti'; art. 15 co.23 - Norme transitorie e finali: 'sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'art. 12, le Università stipulano le convenzioni di cui al co. 1 del medesimo articolo con le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

Scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio';

- il DM 30/9/11 - art.3 co.2 lett. e) - Attivazione dei corsi - l'attivazione dei corsi in oggetto è autorizzata in presenza del seguente requisito: 'convenzioni con le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art.12 del DM 249/10 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto;
- lo Statuto Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2012;
- la L.9 maggio 1989 n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";
- la L.19 novembre 1990 n.341 - "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" (art.11);
- la L.5 febbraio 1992 n.104 - Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone - artt. 12 e 13;
- la L.15 maggio 1997 n.127 (art.17, comma 95) e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università;
- la L.2 agosto 1999 n. 264 art.2 - norme in materia di accessi ai corsi universitari (potenziale formativo dei corsi a numero programmato a livello locale);
- i DD.MM. 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni;
- il DM 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;
- il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e successive modifiche;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509" e successivi DD.MM.;

BOIC86900R - AFA66A0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008841 - 06/12/2022 - I - E



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

- il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 - Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, co. 416 della legge 24/12/2007, n. 244" e successive modificazioni;
- la L.8 ottobre 2010 n. 170 - "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 n. 44 con il quale è stato costituito "un gruppo di lavoro con il compito di dare attuazione alla definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili";
- il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 - "Criteri e modalità per lo svolgimento dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del DM n. 249/2010;
- il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012 n.93 - 'Definizione delle modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, ai sensi dell'art. 12, co.3 del DM 249/10';
- Il Decreto Ministeriale 92/2019 - Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni e definisce la programmazione del fabbisogno per l'a.a. 2018/19;
- Il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca n. 118 del 21 febbraio 2019 con il quale gli Atenei sono stati autorizzati ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico e sono;
- Il Decreto Ministeriale n. 158 del 27 febbraio 2018 in cui il MIUR (rispetto a quanto precedentemente stabilito con decreto del 21 febbraio) ha comunicato: le nuove date di svolgimento delle prove di accesso per il TFA sostegno che sono state posticipate al 15 e 16 aprile 2019 e lo slittamento della data finale degli esami orali a marzo 2020;

BOIC86900R - AFA66A0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 06/12/2022 - I - E



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

- la nota ministeriale n. 25818 del 14.09.2018 con cui il MIUR, nel comunicare l'avvio di un nuovo ciclo di Corsi per il sostegno, chiede agli atenei di procedere con l'inserimento in banca dati RAD-SUA CdS, entro il 19 ottobre 2018, le proposte di attivazione dei Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'anno accademico 2018/2019;
- l'emanazione del bando di selezione per l'accesso al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 d.d. rep. n. 1751 - prot. n. 45693 del 11/03/2019;
- Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione 'G. M. Bertin' è il Dipartimento di riferimento preposto al coordinamento delle attività organizzative del Corso sopracitato ex Decreto Rettorale rep n. 1583/2018 prot. n. 148513 del 18/10/2018,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Definizione e caratteristiche dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

Ai sensi dell'art.13 del DM 249/10, in attesa dell'istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le Università. Le caratteristiche dei suddetti corsi che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel Regolamento Didattico di Ateneo (art.3, co. 2, secondo paragrafo), in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

Art. 2 - Definizione e caratteristiche dei Tirocini

Il tirocinio comprende un tirocinio diretto e uno indiretto.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

Il tirocinio diretto ha una durata di 150 ore da espletarsi in non meno di cinque mesi presso il Soggetto ospitante. Le attività possono prevedere modalità operative basate su 'progettualità' proposte dall'Università ovvero dal Soggetto ospitante. Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo in oggetto, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori coinvolti.

Il tirocinio indiretto ha una durata di 150 ore articolate in:

- 50 di attività di rielaborazione dell'esperienza con il tutor coordinatore,
- 25 di attività di rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale con il tutor dei tirocinanti,
- 75 di attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (T.I.C.).

Costituisce parte integrante dei suddetti percorsi formativi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi specifici, l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni (art.3 co.4 lettera c) DM 249/10).

Le Università' possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.

Art. 3 Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, studenti iscritti ai Corsi di formazione, finalizzati al conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, dell'Università per lo svolgimento di tirocini. Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, aule, laboratori e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi. Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti.

Art. 4 - Tutor dei tirocinanti

Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor che avrà il compito di orientarlo rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e delle diverse attività pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento; sarà inoltre incaricato di attestare,



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte (ex art. 11 co.3 DM 249/10). Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'Istituzione scolastica, sede del tirocinio diretto, ed inserito nell'elenco degli insegnanti predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art.2 del DM 93/2012. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di sette anni, e secondo le priorità di seguito indicate: - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio; - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

Art. 5 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6 Obblighi del tirocinante



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile del Soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro applicate dalla struttura ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- comunicare agli uffici competenti trasferte e modifiche del programma di tirocinio in merito alla presenza oraria presso il Soggetto ospitante;
- segnalare agli uffici competenti secondo le modalità previste e comunicate ad avvio tirocinio eventuali situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dal progetto di tirocinio approvato;
- al termine del periodo di tirocinio deve redigere una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
- inoltre deve elaborare un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.).

Il T.I.C verrà svolto all'interno dell'Università.

Art. 7 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 Risultati dell'attività

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del Soggetto ospitante, fermo restando il diritto di pubblicazione della relazione finale, fatta salva l'approvazione da parte del Soggetto ospitante, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante presso il Soggetto ospitante.

Art. 9 Oneri finanziari



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

Le Istituzioni scolastiche che accolgono i tirocinanti, ai sensi del DM 30 novembre 2012 n. 93 e del DM 249/10 art. 12, co.3, riceveranno un contributo deliberato dagli organi di Ateneo nella misura di € 282,00 per ogni Tirocinante ospitato. L'Università erogherà i contributi attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale con modalità che sono regolate da apposita convenzione.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 11 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II di cui al DPR 26/4/1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente, per quanto concerne l'imposta di bollo sarà assolta da UniBO.

Art. 12 Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì 29/11/2022

Firma

per il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin"

Prof. MAURIZIO FABBRI

Il delegato alla firma

Prof. ROBERTO DAINESE

Firma per l'istituto

Dirigente: DANIELA TACCONI